



Sezione III

ha pronunciato il seguente

rilevato che il ricorrente ha proposto:

considerato che in tal modo il debitore intende predeterminare la durata della procedura di cui ha invocato l'apertura

OSSERVA

La liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio.

Più in dettaglio la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Ciò posto, è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio *senza beni*.

Il tema, in particolare, è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII.

Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore - (indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccedendo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte ha definito la questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.

Ebbene, premesso che una decisione del tipo di quella adottata dal giudice delle leggi non spiega efficacia vincolante per l'interprete, ritiene il Tribunale che essa lasci aperta comunque una serie di profili problematici.

Il primo che attiene all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, finisce:

- a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII - ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso -;
- b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo.

Per altro verso, è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori.

A tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo.

Invero il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede lascia diversi dubbi.

Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21.

Il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione con l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII.

Tuttavia, deve evidenziarsi che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura.

Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII.

Si vuole dire, in altre parole:

- 1) che non pare spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
- 2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
- 3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 283 CCII;
- 4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione.

In ordine all'ultimo dei profili che precedono e, in particolare, alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, va ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta.

Più precisamente va detto: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domande indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione.

Tutto quanto premesso – visto che la ricorrente ha inteso prospettare una procedura con durata predeterminata e tale, comunque, da prevedere il riconoscimento di un beneficio ai creditori complessivamente inferiore a quello previsto dall'art. 283 CCII - il Tribunale ritiene necessario che sulle questioni così rilevate in via officiosa sia necessario garantire un contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale sul ricorso ed in funzione di questa.

P.Q.M.

Il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss. CCII;

fissa al 12.6.2024, ore 11:30 la discussione, facoltando la ricorrente al deposito di note su quanto in parte motiva n, entro gg. 7 (sette) precedenti detta udienza;

manda alla cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente ed all'OCC.
Santa Maria Capua Vetere, 24.05.2024.

Il Giudice
Marta Sodano